



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 1211/2017 bl

Venezia, 18-5-2017

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Al Comune di Musile di Piave

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 con il **Comune di Musile di Piave**.

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con il **Comune di Musile di Piave**.

Il presidente
Manuela Farini



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

REP. N. (23)/ PRIV.

TRIBUNALE DI VENEZIA

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E
DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001,
CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010**

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, modificato dalla L. 120/2010, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Musile di Piave, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 24.04.2017 ha deliberato di prorogare la convenzione, approvata con deliberazione di G.C. n. 101 del 9.9.2013 e prorogata annualmente con deliberazioni di G.C. n. 38 del 30.03.2015 e n. 54 del 26.04.2016;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott.ssa MANUELA FARINI, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta la delega di cui in premessa ed il Comune di Musile di Piave (VE), nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Silvia Susanna, conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

L'Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell'accettazione formale, che 2 condannati alla pena di pubblica utilità, residenti nel Comune di Musile di Piave, ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni prestino, anche in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale in premessa, è così individuata:

- Prestazioni di lavoro afferenti all'area socio culturale

- Prestazioni di lavoro nella manutenzione delle strade, verde e stabili comunali, interventi di manutenzione del patrimonio pubblico.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. In particolare, l'effettiva durata dell'orario di lavoro sarà meglio definita tra le parti fino al massimo possibile di 8 ore al giorno come stabilito dalla precitata normativa.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Responsabile dell'Area Amministrativo – Sociale dott.ssa Alessandra Dalla Zorza
- Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici dott. Urb. Francesco Bergamo

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

L'Ente Comune di Musile di Piave si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9


La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile previo accordo di entrambi gli Enti aderenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Venezia – Musile di Piave, li 26/04/2017

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Venezia

Dott.



Per il Comune di Musile di Piave
Il Sindaco

Dott.ssa Silvia Susanna

